



Comune di San Vito Chietino
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 Del 22-10-2020

TARI 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 17:45, conformemente a quanto disposto dal Sindaco con decreto n. 14 del 02.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione, in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Cisco Webex Meetings).

Alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Consiglieri assegnati, come accertato audio e video dal Segretario Generale con appello nominale:

BOZZELLI EMILIANO	P	LABBADIA FRANCESCA	A
		AMALIA SILVANA	
NARDONE ROBERTO	P	DE MARCO TIZIANA	P
CATENARO ANDREA	P	BOMBA PAOLA	A
MANCINI GABRIELLA	P	DI CICCIO FRANCESCA	P
FLAMMINIO ROSALINDA	P	ALTOBELLI ENZO	A
TOSTI TITO MARIA	P	GIANNANTONIO GUERRIERO	P
DE NOBILE SANDRO	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor **BOZZELLI EMILIANO** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa in videoconferenza il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. **DI FELICE JEAN DOMINIQUE**.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Della seduta in videoconferenza viene conservata agli atti registrazione video e audio.

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.48 DEL 13-10-2020**

TARI 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE - PROVVEDIMENTI

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 13-10-20

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-10-20

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alle Finanze
Roberto Nardone

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Vito Chietino non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto è il comune stesso a svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 03/02/2020 recante *"Approvazione rata in acconto ruolo TARI 2020"*;

- la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 10/04/2020 recante *“Emergenza Epidemiologica da Covid 2019 - Provvedimenti in merito al pagamento Tributi Locali”*;
- la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 16/06/2020 recante *“TARI 2020 - Ruolo in acconto - Provvedimenti”*;

Dato atto:

- che con la delibera 66/2020 la Giunta Comunale stabiliva di approvare un ruolo in acconto nella misura pari al 33,33% della TARI 2020 sulla base delle tariffe 2019;
- che è in fase di redazione il nuovo Piano Economico Finanziario 2020 secondo le prescrizioni di cui alla delibera ARERA 443/19 e del quadro normativo nazionale vigente;

Ritenuto che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, sussistono le condizioni per approvare per l'anno 2020 le medesime tariffe individuate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio comunale, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,*

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Chieti sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
 - "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato

allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che “il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”;
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Preso atto che:

- in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;
- nella nota sopra citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Atteso che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che “....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”.
- con il documento n. 189/2020/R/RIF con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5 D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo MTR da parte della stessa autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il PEF 2020 con il nuovo metodo MTR;

Preso atto ancora che:

- con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'ente, nel rispetto degli equilibri previsionali;
- con nota del 9 giugno 2020 anche Anci Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

Vista la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

Dato atto che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione 158/2020 di ARERA ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale della quota variabile del 40%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nelle prime 3 fattispecie indicate;
- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;
- di stabilire che l'agevolazione sarà applicata automaticamente dall'Ente; in caso di non applicazione della riduzione, il contribuente potrà inviare la richiesta, redatta su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, entro il 31/12/2020;

Tenuto conto che questo Ente con delibera di C.C. n. 8 del 10/04/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 151 del Dlgs. n 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2001) utilizzando, come entrata per TARI 2020 un montante uguale a quello definitivamente accertato alla data del 31.12.2019;

Precisato che:

- il D.L. 17.03.2020 n. 18, conv. dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha previsto che: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*;
- la Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio ha prorogato il termine sopra indicato al 30/09/2020;
- con il D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, è stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 ottobre 2020;

Evidenziato che:

- seppur la presente delibera sia successiva all’approvazione del Bilancio, sussiste il presupposto legittimante all’approvazione delle tariffe, in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell’approvazione dello stesso;
- la relativa spesa risulta stanziata nel bilancio dell'esercizio 2020, al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibili alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla formazione del ruolo nella misura del 66,67% per la TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per la TARI 2019 applicando le riduzioni sopra indicate;

Dato atto che sul presente provvedimento sono espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per la seguente motivazione: dare modo all'ufficio tributi di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

Tutto ciò premesso;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento TARI;

Udita la dichiarazione di astensione del consigliere Di Cicco che riferisce di non aver potuto fare le valutazioni del caso e che non c'è stata la consultazione degli altri gruppi presenti in Consiglio comunale;

Con la seguente votazione, presenti n. 10, votanti n. 8, astenuti n. 2 (Di Cicco, Giannantonio), favorevoli n. 8, accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica, unanime,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2019 anche per l'anno 2020, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al Responsabile del Settore competente di procedere alla formazione del ruolo nella misura del 66,67% per la TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per la TARI 2019 applicando le riduzioni sopra indicate, con scadenza unica al 30 novembre 2020;
- 4) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 5) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 6) di applicare per l'anno 2020, una riduzione percentuale della quota variabile del 40%, alle prime 3 fattispecie indicate dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA che, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie, che vengono di seguito riportate:
 1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
 2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
 3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;

4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;
in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nella classificazione di cui sopra;
- 7) di stabilire che l'agevolazione sarà applicata automaticamente dall'Ente e, in caso di non applicazione della riduzione, il contribuente potrà inviare la richiesta, redatta su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, entro il 31/12/2020 e eventuali riduzioni verranno scomutate sulla bollettazione dell’anno 2021;
- 8) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni è determinata in presuntivi € 35.500,00 e trova copertura nel bilancio dell'esercizio in corso;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Chieti, nella misura del 5%;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, presenti n. 10, votanti n. 8, astenuti n. 2 (Di Cicco, Giannantonio), favorevoli n. 8, accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica, a norma dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 651 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del TUEELL.
Lì 26-10-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale.
Lì 26-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ALLEGATO A) Tariffe TARI **anno 2019** approvate con Delibera CC n. 13/2019

Utenze Domestiche

N. componenti nucleo familiare	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	0,687540	65,776467
2	0,747326	131,552934
3	0,846969	164,441167
4	0,797147	213,773518
5	0,896791	279,549985
6 o più	1,016363	328,882335

Utenze non Domestiche

Cat	Attività	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,838283	1,143609
2	Cinematografi e teatri	=====	=====
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,479018	0,810923
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,984649	1,361935
5	Stabilimenti balneari	0,785058	1,081230
6	Esposizioni, autosaloni	0,758446	1,047962
7	Alberghi con ristorazione	1,866157	2,588716
8	Alberghi senza ristorazione	1,131016	1,767396
9	Case di cura e riposo	1,450362	2,000277
10	Ospedali	=====	=====
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,556811	2,141669
12	Banche ed istituti di credito	1,051180	1,440948
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli	1,503586	2,058497
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,995911	2,748821
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	=====	=====
16	Banchi di mercato beni durevoli	=====	=====
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,995911	2,746742
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista)	1,383832	1,894233
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,836238	2,515941
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,250771	1,715414
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,224159	1,686304
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,657127	8,317161
23	Mense, birrerie, amburgherie	=====	=====
24	Bar, caffè, pasticceria	3,539417	6,237871
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,075748	3,118935
26	Plurilicenze alimentari/o miste	2,075748	3,118935
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio	5,881287	10,396451
28	Ipermercati di generi misti	=====	=====
29	Banchi di mercato generi alimentari	=====	=====
30	Discoteche, night club	2,541461	3,493207
31	Fastfood, fritteri e,gastronomie asporto	10,378742	18,713613
32	Spiaggia stabilimenti balneari	0,465712	0,644580
33	B&B senza ristorazione	1,104404	0,862905